



GIUNTA REGIONALE DEL LAZIO

ESTRATTO DAL PROCESSO VERBALE DELLA SEDUTA DEL 16/05/2008

ADDI' 16/05/2008 NELLA SEDE DELLA REGIONE LAZIO, VIA CRISTOFORO COLOMBO 212 ROMA, SI E' RIUNITA LA GIUNTA REGIONALE COSI' COMPOSTA:

MARRAZZO	Pietro	Presidente	FICHERA	Daniele	Assessore
		Vice			
MONTINO	Esterino	Presidente	MANCINI	Claudio	"
ASTORRE	Bruno	Assessore	NICHELANGELI	Mario	"
BATTAGLIA	Augusto	"	NIERI	Tuigi	"
COPPOLILLI	Anna Salome	"	RODANO	Giulia	"
COSTA	Silvia	"	TIRALDI	Alessandra	"
DALIA	Francesco	"	VALENTINI	Daniela	"
DE ANGELIS	Francesco	"	ZARATTI	Filiberto	"
DI STEFANO	Marco	"			

ASSISTE IL SEGRETARIO: Domenico Antonio CUZZUPOLI

***** OMISSIS

ASSENTI: BATTAGLIA - DE ANGELIS - MANCINI - NICHELANGELI

DELIBERAZIONE N. 362

Oggetto:

Proposta di Legge Regionale concernente: "Disposizioni urgenti in materia di agricoltura".



Oggetto: Proposta di Legge Regionale concernente : "Disposizioni urgenti in materia di agricoltura"

LA GIUNTA REGIONALE

SU PROPOSTA dell'Assessore all'Agricoltura;

VISTA la Legge Costituzionale 18 ottobre 2001, n.3;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTO il Regolamento del Consiglio Regionale e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la L.R. 3 agosto 2001, n. 21 concernente "Disciplina delle strade del vino, dell'olio d'oliva e dei prodotti agroalimentari tipici e tradizionali";

CONSIDERATA l'esigenza di istituire un sistema di incentivi per la promozione, valorizzazione e gestione di musei tematici, oltre che di enoteche ed oleoteche, al fine di completare il complesso di attività per la promozione e valorizzazione dei prodotti vinicoli ed oleicoli regionali;

DATO ATTO che la Regione Lazio, sulla base di uno specifico stanziamento iscritto nel bilancio 2006, per il tramite dell'Assessorato Agricoltura ha avviato rapporti di collaborazione cooperazione con regioni di paesi in via di sviluppo al fine di incentivare e sostenere le economie rurali locali, sottoscrivendo un primo protocollo d'intesa;

RITENUTO opportuno stabilizzare il meccanismo di cooperazione attraverso un adeguato strumento giuridico che codifichi le modalità di rapporti fra Regione e Paesi in via di sviluppo e ne definisca gli oneri finanziari;

VISTA L.R. 2 maggio 1995 n. 17, concernente "Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio";

CONSIDERATO che la citata L.R. 17/95 prevede solo il risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica alle colture agricole ed agli allevamenti, rendendosi necessario disporre di uno strumento giuridico che consenta anche il risarcimento dei danni causati anche a persone o cose ;


CONSIDERATO che con legge regionale 28 aprile 2006 n. 4 è stata abrogata, tra le altre, la L.R. 20 maggio 1980 n. 37 concernente interventi nel settore dell'olivicoltura che, all'articolo 9, prevedeva la disciplina per l'abbattimento delle piante di olivo e, in particolare, la delega ai comuni per il rilascio delle autorizzazioni all'abbattimento medesimo in relazione a quanto previsto dal D. Lgs. 27 luglio 1945 n. 475 e successive modifiche;

CONSIDERATO che in conseguenza dell'abrogazione della predetta legge la competenza in materia di disciplina dell'abbattimento delle piante di olivo è tornata in capo all'Amministrazione regionale in quanto a quest'ultima era stata trasferita con D.P.R n. 616/77;

RITENUTO che la competenza nella predetta materia rimanga comunque in capo ai comuni, in ragione dell'applicazione dell'art.39 della L.R. n.14/99 che statuisce che le materie non espressamente riservate alla regione siano da considerare attribuite a province e comuni;

RITENUTO che vadano fatti salvi gli atti adottati in merito dai comuni in data successiva a quella della richiamata abrogazione stabilita con la citata L.R. 4/2006;

VISTA la L.R. 16 dicembre 1988, n. 82 concernente "Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo, sul territorio della Regione Lazio"





CONSIDERATO che la politica agricola dell'Unione riconosce la tartuficoltura quale attività di diversificazione produttiva e di integrazione del reddito e che la Regione Lazio, pur avendo vaste aree tartufigene, non dispone di strutture specifiche in grado di mettere in atto una politica di valorizzazione e di diffusione delle esperienze di coltivazione;

RITENUTO opportuno istituire una specifica struttura avente il compito di fornire alla Regione Lazio tutte le informazioni necessarie alla regolamentazione e al governo della materia e con funzioni di ricerca, innovazione, assistenza e sperimentazione sulle tecniche di propagazione, coltivazione e gestione delle tartufaie dell'intera filiera;

VISTA la L.R. 29 settembre 2003, n. 30 concernente "Interventi a favore degli allevatori partecipanti all'attuazione del piano di sorveglianza sierologica e del piano vaccinale per la febbre catarrale degli ovini (blue tongue)"

DATO ATTO della mancata erogazione degli indennizzi a gran parte delle aziende zootecniche interessate a causa delle difficoltà insorte nell'operare i calcoli per la commisurazione degli indennizzi ;

RITENUTO necessario modificare l'art. 2 della citata L.R. 29 settembre 2003, n. 30 al fine di superare le esposte difficoltà nella commisurazione degli indennizzi;

CONSIDERATO che la Legge Regionale 19 maggio 1975, n.39, è stata ampiamente superata da disposizioni normative nazionali e regionali successive, che l'hanno di fatto resa inapplicata ed inapplicabile, rendendo opportuna una sua integrale abrogazione così come specificato all'art.7 della proposta di Legge allegata;

RITENUTO di dover razionalizzare la gestione del SIARL, che attualmente vede divise le relative competenze tra la Direzione Regionale Agricoltura e l'ARSIAL, attribuendole in misura completa all'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio;

CONSIDERATO che la Direzione Regionale Agricoltura sta operando per realizzare un sistema informativo direzionale basato su una unica anagrafica che comprenda tutti i soggetti che svolgono attività riguardanti l'agricoltura od il territorio rurale intendendo, nella logica della semplificazione amministrativa e trasparenza dei procedimenti, fornire servizi all'utenza;

RITENUTO che, per rendere efficace e completo detto sistema informativo, sia necessario vincolare alla registrazione nella sua anagrafica unica tutti i soggetti che per qualsiasi motivo intendano intrattenere rapporti con l'amministrazione regionale, in ragione di procedure connesse con l'applicazione di normative Comunitarie, Nazionali o Regionali aventi ad oggetto attività agricole o del territorio rurale;

CONSIDERATO quindi che è necessario adottare interventi normativi atti a migliorare le citate disposizioni regionali vigenti e di introdurre nuove norme nel quadro giuridico regionale;

CONSIDERATO che tali necessità sono accomunate dall'appartenenza ad ambiti di intervento in agricoltura, che quindi giustificano l'utilizzazione di uno strumento normativo plurisettoriale e che talune rivestono anche carattere di urgenza;

CONSIDERATO che sussistono ragioni per chiedere al Consiglio regionale del Lazio, a norma dell'articolo 57 del proprio regolamento e dell'articolo 38 secondo comma dello Statuto della Regione Lazio, l'esame con urgenza della proposta di legge allegata, esposte nella relazione introduttiva che accompagna la proposta di legge in questione;

VISTA la relazione dell'Assessore competente che sintetizza le motivazioni per le quali si rendono opportuni e necessari gli interventi normativi proposti;

VISTO il testo della proposta di legge regionale formulata dalla Direzione regionale "Affari Giuridici e Legislativi" in collaborazione con la direzione competente in materia;



DATO ATTO che, relativamente ai singoli articoli costituenti la proposta di legge, sono state esperite le procedure di concertazione con le parti sociali;

all'unanimità

DELIBERA

1) Di adottare e sottoporre alla approvazione del Consiglio Regionale l'unita proposta di legge regionale, concernente "Disposizioni urgenti in materia di agricoltura" che consta di nove articoli e di una relazione illustrativa, che costituisce parte integrante e sostanziale della presente deliberazione.

2) Di chiedere al Consiglio Regionale, per quanto in premessa ed a norma dell'art. 57 del proprio Regolamento e dell'art. 38 secondo comma dello Statuto della Regione Lazio l'esame con urgenza dell'allegata proposta di legge.



C:\Proposte legge regionali\Relazione Pr



Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo
[Signature]



PROPOSTA DI LEGGE N. 362 LG
DAL 15.11.2008



PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE CONCERNENTE:

“DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI AGRICOLTURA”.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrizzo



Art. 1

(Modifiche alla legge regionale 3 agosto 2001, n. 21 concernente la disciplina delle strade del vino, dell'olio di oliva e dei prodotti agroalimentari tipici e tradizionali)

1. Il comma 3 dell'articolo 3 della l.r. 21/2001 è sostituito dal seguente:

“3. Il regolamento di cui al comma 1 disciplina, altresì:

- a) la costituzione di enoteche e di oleoteche regionali;
- b) la costituzione, presso la struttura del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) nel comune di Montelibretti, del centro di valutazione della qualità dell'olio di oliva laziale e le relative modalità di funzionamento;
- c) le modalità per la promozione e la valorizzazione di musei del vino e dell'olio istituiti nell'ambito delle “strade”.”.

2. Dopo il comma 4 dell'articolo 7 della l.r. 21/2001 è inserito il seguente:

“4 bis. La Regione concede, altresì, incentivi a favore dei soggetti gestori delle enoteche ed oleoteche regionali nonché dei musei del vino e dell'olio, istituiti nell'ambito delle “strade”, per la promozione e la valorizzazione degli stessi .”.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



Art. 2


(Cooperazione allo sviluppo in ambito agricolo)

1. Al fine di realizzare progetti finalizzati allo sviluppo, all'interscambio economico e culturale nonché alla cooperazione in ambito agricolo con i paesi in via di sviluppo, la Regione può finanziare iniziative promosse da organizzazioni non governative nell'ambito di protocolli d'intesa stipulati tra la Regione Lazio ed enti territoriali interni di tali paesi.

2. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante l'istituzione di un apposito capitolo, denominato "Investimenti finalizzati alla cooperazione ed alla ricerca nel settore agricolo in paesi in via di sviluppo" nell'ambito dell'UPB B15 con lo stanziamento, per l'esercizio 2008, di euro125.000,00 con corrispondente riduzione del capitolo B11530. Per gli anni successivi si provvede con legge di bilancio.

St
se
ce

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo





Art. 3

(Integrazioni alla legge regionale 2 maggio 1995, n. 17 concernente la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio).

1. Dopo l'articolo 42 della l.r. 17/1995 è inserito il seguente:

“Art. 42 bis

(Fondo regionale per la prevenzione e il risarcimento dei danni a persone o cose causati dalla fauna selvatica)

1. E' istituito il “Fondo regionale per la prevenzione ed il risarcimento dei danni a persone o a cose, causati dalla fauna selvatica” non ricompresi nell'articolo 42, con l'esclusione dei danni che si verificano sulla rete viaria interna ad aree protette e ad istituti faunistici.

2. La Giunta regionale, con propria deliberazione adottata ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modificazioni, definisce i criteri e le modalità per l'accertamento dei danni e la concessione dei relativi risarcimenti.

3. Agli oneri di cui al presente articolo si provvede mediante l'istituzione di un apposito capitolo, denominato “Fondo regionale per la prevenzione e il risarcimento dei danni a persone o cose causati dalla fauna selvatica” nell'ambito dell'UPB B11, con lo stanziamento, per l'esercizio 2008, di euro 50.000,00 e corrispondente riduzione del capitolo B11530. Per gli anni successivi si provvede con legge di bilancio.”.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



Art. 4

(Disciplina dell'abbattimento degli alberi di olivo)

1. I compiti in materia di abbattimento degli alberi di olivo, già delegati ai comuni ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale 20 maggio 1980, n. 37 (Interventi nel settore dell'olivicoltura) sono attribuiti agli stessi dalla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi dell'articolo 39, comma 2 della legge regionale 6 agosto 1999, n. 14 (Organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale per la realizzazione del decentramento amministrativo) e successive modificazioni.

2. Nei casi consentiti dalla normativa vigente e nel rispetto di eventuali vincoli per l'estirpazione delle piante di olivo, il comune nel cui territorio ricadono le piantagioni interessate rilascia l'autorizzazione all'abbattimento degli alberi di olivo.

3. Qualora gli abbattimenti delle piante di olivo siano previsti in piani di ristrutturazione olivicola, da attuarsi da parte di soggetti pubblici o privati, l'autorizzazione comunale agli abbattimenti è sostituita dal provvedimento di approvazione dei piani stessi.

4. L'accertamento delle violazioni delle norme concernenti il divieto di abbattimento delle piante di olivo e l'irrogazione delle relative sanzioni amministrative sono esercitati dai comuni ai sensi dell'articolo 182, comma 1, della l.r. 14/1999.

5. Sono fatti salvi gli effetti delle autorizzazioni rilasciate dai comuni a partire dalla data di abrogazione della l.r. 37/1980 fino alla data di entrata in vigore della presente legge.

FF
cc
se

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



Art. 5

(Modifiche alla legge regionale 16 dicembre 1988, n.82 concernente la disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo, sul territorio della Regione Lazio)

1. Il comma 13 dell'articolo 6 della l. r. 82 /1988 è sostituito dal seguente:

“13. Il tesserino di idoneità viene rinnovato previo versamento della tassa annuale di concessione di cui all'articolo 19.”.

2. Dopo l'articolo 7 della l.r. n. 82/1988 è inserito il seguente:

“Art. 7 bis

(Centro regionale di tartuficoltura)

1. Al fine di favorire, sviluppare e realizzare attività di ricerca, informazione ed assistenza sulla storia, produzione, raccolta e commercializzazione dei tartufi, nonché di studio per la conservazione ed il recupero delle aree vocate, è istituito, nell'ambito della Direzione regionale competente in materia di agricoltura, il Centro regionale di tartuficoltura, di seguito denominato centro, con sede decentrata presso la Comunità Montana del Turano.

2. Per le finalità di cui al comma 1, il centro svolge compiti di divulgazione, ricerca, assistenza e consulenza a favore di enti pubblici e privati, ed in particolare:

- a) redige la carta delle potenzialità tartufigole della Regione Lazio;
- b) istituisce ed aggiorna una banca dati sugli impianti di tartufigaie realizzate con il contributo pubblico, anche al fine di un monitoraggio sui risultati e le produzioni degli impianti stessi;
- c) esprime parere di congruità fra vocazionalità dell'area e materiale vivaistico proposto in fase di presentazione del progetto di tartufigaia cofinanziato;
- d) opera, anche sulla base di convenzioni con istituzioni, enti ed associazioni per lo sviluppo e la tipicizzazione della tartufigicoltura regionale;
- e) promuove attività di ricerca e studio nel settore della micorizzazione del materiale vivaistico;
- f) promuove attività di difesa ambientale per proteggere e valorizzare i terreni a vocazione tartufigena e realizza azioni volte alla difesa e alla valorizzazione del tartufo e dei territori di produzione;

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo

- g) diffonde la cultura del tartufo predisponendo materiali promozionali ed informativi nonché promuovendo intese con le diverse regioni italiane ed estere a vocazione tartufigena;
- h) promuove accordi tra i vari soggetti della filiera del tartufo al fine di accorciare la filiera stessa e di valorizzare la tipicità del prodotto laziale.

3. Il centro si avvale di un Comitato tecnico-consultivo, di seguito denominato comitato, composto da rappresentanti dei comuni e delle comunità montane dei territori regionali a vocazione tartufigena.

4. La Giunta regionale, con propria deliberazione, individua la sede, le funzioni e la composizione del comitato. La partecipazione alle sedute del comitato è a titolo gratuito.”.



14
22.00

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo




Art. 6

(Modifiche alla legge regionale 29 settembre 2003, n. 30 concernente interventi a favore degli allevatori partecipanti all'attuazione del piano di sorveglianza sierologica e del piano vaccinale per la febbre catarrale degli ovini (blue tongue))

1. Al comma 4 dell'articolo 2 della l.r. 30/2003 dopo le parole "della settimana precedente la vaccinazione" sono aggiunte le seguenti: "o, qualora non disponibile, la media della produzione latte giornaliera dell'ultima settimana per la quale sono documentabili le rese produttive nell'arco del trimestre precedente la vaccinazione."

14
sl

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo





Art. 7

(Abrogazione della legge regionale 19 maggio 1975 n. 39 concernente l'istituzione dell'albo professionale degli imprenditori agricoli in ciascuna provincia della Regione Lazio)

1. La legge regionale 19 maggio 1975 n. 39 concernente “ Istituzione dell'albo professionale degli imprenditori agricoli in ciascuna provincia della Regione Lazio” è abrogata a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Handwritten initials or marks.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



Art. 8

(Modifiche alle leggi regionali 9 ottobre 1996, n. 40 "Istituzione del Servizio Integrato Agrometeorologico della Regione Lazio (SIARL)" e 10 gennaio 1995, n. 2 "Istituzione dell'agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio (ARSIAL) e successive modificazioni)

1. L'articolo 4 della l.r. n. 40/1996 è sostituito dal seguente:

**"Art. 4
(Organizzazione del SIARL)**

1. Le attività di cui all'articolo 3 sono svolte a livello centrale dalla struttura competente in materia di agrometeorologia dell'Agenzia regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'agricoltura del Lazio (ARSIAL) di cui alla l.r. n. 2/1995 e, a livello decentrato, attraverso le strutture periferiche dell'agenzia stessa.

2. Il finanziamento delle attività di cui al comma 1 grava sulle risorse finanziarie previste dall'articolo 13 della l.r. n.2/1995."

2. L'articolo 5 della l.r. n. 40/1996 è abrogato.

3. L'articolo 6 della l.r. n. 40/1996 è sostituito dal seguente:

**"Art. 6
(Convenzioni)**

1. Per la realizzazione e la gestione del SIARL, l'ARSIAL può stipulare apposite convenzioni con soggetti pubblici e privati, nel rispetto dei programmi di attività dell'Agenzia stessa ed ai sensi della normativa vigente."

4. L'articolo 7 della l.r. n. 40/1996 è abrogato.

5. Alla lettera n) del comma 1 dell'articolo 2 della l.r. n. 2/1995 le parole da "limitatamente" a "legge stessa" sono abrogate.

6. Alla lettera a) del comma 2 dell'articolo 16 della l.r. n. 2/1995 le parole da "lettere" a "g)," sono abrogate.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



Art. 9

(Anagrafe unica delle attività agricole del Lazio)

1. E' istituita l'anagrafe unica delle attività agricole del Lazio (AUAAL), integrata con il sistema informativo regionale, che raccoglie le notizie ed i dati relativi a tutte le attività agricole, agroalimentari, forestali e della pesca e quelle a queste connesse, svolte nel territorio regionale, nel rispetto dei contenuti informativi minimi previsti dalla normativa statale vigente in materia ed in particolare dall'articolo 3, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 1 dicembre 1999 n. 503 (Regolamento recante norme per l'istituzione della Carta dell'agricoltore e del pescatore e dell'anagrafe delle aziende agricole, in attuazione dell'articolo 14, comma 3, del D.Lgs. 30 aprile 1998, n. 173).
2. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, i soggetti, pubblici o privati, esercenti le attività di cui al comma 1 e che intrattengano, a qualsiasi titolo, rapporti con l'amministrazione regionale in materia di agricoltura e territorio rurale, sono tenuti all'iscrizione alla AUAAL. Detta iscrizione è condizione per richiedere all'amministrazione regionale, ai sensi della normativa comunitaria, nazionale e regionale vigente, il rilascio di autorizzazioni od attestazioni ovvero di poter accedere a qualsiasi beneficio, pena il diniego del rilascio o l'esclusione dai benefici stessi.
3. In coerenza a quanto previsto dall'articolo 1, comma 2, del D.P.R. n. 503/1999, il codice fiscale costituisce il codice unico di identificazione per la AUAAL.
4. L'anagrafe unica regionale è realizzata in regime di interscambio ed interconnessione con il Sistema Informativo Agricolo Nazionale istituito dall'articolo 15 della legge 4 giugno 1984, n. 194 (Interventi a sostegno dell'agricoltura).
5. La Regione, entro il termine di cui al comma 2, provvede alla implementazione della AUAAL mediante l'acquisizione di notizie ed informazioni dai propri sottosistemi informativi e da sistemi informativi esterni.
6. La Giunta regionale, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, adotta uno regolamento regionale di attuazione ed integrazione per individuare le condizioni e le modalità per l'iscrizione alla AUAAL nonché per l'aggiornamento dei relativi dati.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo



Regione Lazio

ALLEGATO REGIONALE N. 362/08
DEL 1.0 MAG 2008

ASSESSORATO AGRICOLTURA

L'Assessore

PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE:



“DISPOSIZIONI URGENTI IN MATERIA DI AGRICOLTURA”

RELAZIONE

Il Presidente della Regione Lazio
Piero Marrazzi



L'Assessore

Sussistono alcune necessità di adozione di interventi normativi necessari sia a migliorare disposizioni legislative regionali vigenti, che ad introdurre nuove previsioni di interventi nel quadro giuridico normativo regionale. Tali necessità, talune caratterizzate anche dall'urgenza, inducono a proporre un unico intervento normativo che le racchiuda nel loro complesso.

Con la presente proposta di legge regionale si intende quindi dare soluzione ai problemi evidenziati, unificando in un'unica proposta le diverse necessità, che rimangono comunque accomunate dall'appartenenza ad ambiti di intervento in agricoltura.

- **Modifica della L.R. n. 21/2001- *Disciplina delle strade del vino, dell'olio d'oliva e dei prodotti agroalimentari tipici e tradizionali***

La proposta di modifica nasce dall'esigenza dell'Assessorato Agricoltura di prevedere un sistema di incentivi per la promozione, valorizzazione e gestione di musei tematici, oltre che di enoteche ed oleoteche, nei contesti territoriali interessati alle attività delle strade del vino e dell'olio di oliva..

Questa previsione consentirebbe di completare il complesso di attività di promozione e valorizzazione dei prodotti di qualità regionale in ambito vinicolo ed oleicolo, con sicure ricadute economicamente interessanti per i territori coinvolti.

La proposta di modifica integra e completa quanto già attuato con l'articolo 11, comma 24, della legge di bilancio 2008 della regione Lazio.

- **Cooperazione allo sviluppo in ambito agricolo.**

La regione Lazio, per il tramite dell'Assessorato Agricoltura, ha avviato rapporti di cooperazione con regioni determinate di paesi in via di sviluppo sulla base di disposizioni di bilancio 2006, che attraverso l'interscambio di esperienze e capacità in campo agricolo, siano in grado di incentivare e sostenere le economie rurali locali.

Considerata la positiva esperienza maturata nel 2006, si ritiene di stabilizzare il meccanismo di cooperazione, fornendo un adeguato inquadramento giuridico.

- **Proposta di integrazioni alla L.R. 2 maggio 1995 n. 17, e art. 42 bis.**

Istituzione di un fondo per la prevenzione ed il risarcimento danni.

La L.R. 17/95 prevede espressamente unicamente il risarcimento dei danni provocati dalla fauna selvatica alle colture agricole ed agli allevamenti. Il fondo che si propone di istituire è destinato a far fronte al risarcimento dei danni causati a persone e cose da animali selvatici (si pensi ad es. ai danni a persone e autoveicoli durante la circolazione sulla rete stradale della Regione Lazio). Restano comunque esclusi i risarcimenti, causati dalla fauna selvatica a terzi, verificatisi sulla rete viaria interna o limitrofa ad aree protette (parco, riserva naturale) o ad istituti faunistici (Aziende Faunistico Venatorie, Aziende Agro-turistiche Venatorie, ZAC, Oasi di ripopolamento e cattura ecc.) che rimangono a carico degli enti gestori di detti istituti..

L'entità del fondo è stabilita annualmente con la legge di approvazione del bilancio di previsione annuale regionale.

Il Presidente della Regione Lazio

Pietro Marrazzo



“Disciplina abbattimento degli olivi”



Con la legge finanziaria regionale 28 aprile 2006 n. 4, nell'ambito delle azioni tese al contenimento e riorientamento della spesa regionale, è stata, tra le altre, abrogata la L.R. 20 maggio 1980 n. 37 concernente interventi nel settore dell'olivicoltura.

Per mero errore materiale, nella verifica dell'opportunità di abrogazione della richiamata legge, non è stato rilevato che all'articolo 9 della predetta norma viene assegnata delega ai comuni per il rilascio delle autorizzazioni all'abbattimento di piante di olivo per il quale vige ancora una vetusta norma di legge nazionale (D. Leg. Lgt. 27 luglio 1945 n. 475 come successivamente modificato dalla legge n. 144/1951 e dal D.P.R. n. 978/1955) che disciplina l'abbattimento delle piante di olivo.

L'abrogazione del predetto articolo 9 L.R. n. 37/80 ha determinato, pertanto, il venir meno di tale delega con conseguente rientro della competenza all'amministrazione regionale, a cui è stata a suo tempo trasferita con il D.P.R. n. 616/77.

Tale competenza, in relazione alle attività istituzionali svolte, andrebbe a gravare sulla Direzione regionale Agricoltura ed, in particolare, sulle Aree Decentrate già oberate di compiti in particolare per quanto riguarda l'attuazione di piani di intervento in agricoltura (PSR ed altri) cofinanziati dall'Unione Europea e dello Stato. Inoltre, si ricadrebbe in una situazione di antitesi con l'indirizzo del decentramento delle competenze amministrative sostenuto dalle norme nazionali e regionali degli ultimi anni.

Si fa presente, altresì, l'esistenza di leggi regionali che prevedono la delega ai comuni di analoghe competenze come la L.R. n. 14/1999 e la L.R. n. 39/2002 .

Per quanto sopra si ravvisa la necessità di reintrodurre tale norma con opportuni aggiornamenti rispetto alla previgente (art. 9 L.R. n. 37/80) per il proseguimento dell'attività amministrativa, in materia, da parte dei Comuni rimuovendo le attuali incertezze che hanno determinato notevoli disagi per i richiedenti l'autorizzazione.

- **Modifiche alla legge regionale 16 dicembre 1988, n. 82 “Disciplina della raccolta, coltivazione e commercializzazione dei tartufi freschi o conservati destinati al consumo, sul territorio della Regione Lazio”**

Negli ultimi decenni le aree interne della regione hanno subito un forte cambiamento in termini di destinazione d'uso dei suoli e molte superfici agrarie una volta coltivate si sono trasformate in prati permanenti, pascoli o boschi. Soprattutto in queste aree marginali la tartuficoltura sta assumendo un ruolo di rilievo, coinvolgendo un numero sempre crescente di operatori, stimolati sia dalle prospettive di mercato che dalla vocazionalità delle zone.

La stessa politica agricola dell'unione tende a riconoscere queste attività di diversificazione produttiva e di integrazione del reddito, pertanto la tartuficoltura può divenire un elemento non trascurabile all'interno delle attività di sviluppo rurale.

Molte delle regioni del centro Italia, ove è concentrata una vasta area di produzione del tartufo si sono dotate negli ultimi anni, sia di strumenti normativi che di strutture ed organismi in grado di tutelare, promuovere ed incentivare la coltivazione del tartufo controllando anche lo sforzo di caccia. Nel Lazio la materia è regolata dalla L.R. 82/88 e, pur in presenza di vaste aree tartufigene, la regione non dispone di strutture specifiche in grado di mettere in atto una politica



propagazione e diffusione delle esperienze di coltivazione che pure nel corso degli anni ci sono state. Il tartufo, nelle sue molteplici varietà è presente in tutte le province del Lazio in particolare nel Reatino e nel Frusinate e nel corso degli anni sono stati finanziati interventi per la realizzazione di tartufaie sia con reg. 2080/92 che con le misure dell'Ob 5B per un totale di circa 600. In concomitanza all'applicazione del nuovo PSR 2007-2013 si avverte la necessità di dotarsi di una struttura in grado di orientare il settore, fornire indicazioni e assistenza a quanti vorranno intraprendere questa coltivazione ed al contempo acquisire informazioni ed esperienze in un'attività che sta riscuotendo sempre maggiore interesse sia fra i coltivatori che fra le popolazioni rurali.

La legge propone quindi di dotare la regione di una specifica struttura allocata in una delle aree maggiormente vocate, con il compito di fornire all'ente tutte le informazioni necessarie alla regolamentazione e al governo della materia ed al contempo funga da centro di ricerca, innovazione, assistenza e sperimentazione sulle tecniche di propagazione, coltivazione e gestione delle tartufaie dell'intera filiera.

- **Modifiche alla legge regionale 29 settembre 2003, n. 30 "Interventi a favore degli allevatori partecipanti all'attuazione del piano di sorveglianza sierologica e del piano vaccinale per la febbre catarrale degli ovini (blue tongue)"**

La proposta di modifica della legge serve a superare le difficoltà insorte nell'operare i calcoli per la commisurazione degli indennizzi da corrispondere agli allevatori, difficoltà che hanno impedito la materiale erogazione degli indennizzi a gran parte delle aziende interessate.

- **Abrogazione della legge regionale 19 maggio 1975 n.39 concernente l'istituzione dell'albo professionale degli imprenditori agricoli in ciascuna provincia della Regione Lazio.**


La legge 19 maggio 1975 n. 39, pubblicata sul BUR 10 giugno 1975, n.16 prevedeva:

- all'art.1 l'istituzione dell'albo professionale degli imprenditori agricoli presso ciascuno degli uffici dell'Agricoltura della Regione Lazio;
- all'art. 2 l'albo professionale di cui all'art. 1 è tenuto in ciascuna provincia da una commissione provinciale nominata con decreto del Presidente della Giunta Regionale che dura in carica quattro anni;
- all' art.4 la commissione provinciale provvede al rilascio o al diniego della richiesta del certificato comprovante l'iscrizione all'albo;
- all'art.5 prevedeva presso l'Assessorato Regionale Agricoltura una commissione regionale per l'esame dei ricorsi nominata con decreto dal presidente della giunta regionale;
- all' art. 6 l'iscrizione all'albo di cui alla presente legge certifica le qualifiche di imprenditore agricolo e di coltivatore diretto per i benefici fiscali e delle leggi regionali a favore delle imprese agricole;
- all'art.8 l'approvazione, entro 6 mesi dell'entrata in vigore della legge, del regolamento d'esecuzione per dettare norme per l'elezione dei membri delle commissioni provinciali di cui all'art.2;

Il Presidente della Regione Lazio

Pietro Marrazzo





La L. n. 15 marzo 1997 n.59 e successive modificazioni ha dato delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle Regioni ed agli enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e per la semplificazione amministrativa;

Il D.Lgs. n. 31 marzo 1998 n.112 e successive modificazioni ha conferito funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli enti locali in attuazione del Capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59.

La L.R. 6 agosto 1999 n.14 e successive modificazioni, ha recato misure per l'organizzazione delle funzioni a livello regionale e locale e per la realizzazione del decentramento amministrativo;

La D.G.R. 14 giugno 2002 n. 781 avente per oggetto "Assegnazione agli enti destinatari delle risorse umane, patrimoniali e finanziarie ai sensi dell'art. 192 della L.R. n 14/99 sul decentramento amministrativo relativamente alle materie dell'Agricoltura" ed in particolare l'Allegato 3 - paragrafo "Funzioni delegate ai Comuni" è riportato tra l'altro: **Certificazione della qualifica di coltivatore diretto, di imprenditore agricolo a titolo principale e di ogni altra qualifica prevista in materia di agricoltura** (art. 37, letta a) L.R. 14/99" e **Certificazione relativa alla idoneità dei fondi alla formazione e alla ricostruzione della proprietà diretto -coltivatrice"** (art 37 lettera b) L.R. 14/99," rendendo quindi superata la L.R. 39/75 della quale si propone l'abrogazione.

- **Modifiche alle leggi regionali 9 ottobre 1996, n. 40," Istituzione del Servizio Integrato Agrometeorologico della Regione Lazio (SIARL) e 10 gennaio 1995, n 2, "Istituzione dell'Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e successive modificazioni".**

Ai sensi della Legge Regionale n. 40/1996 "Istituzione del Servizio Integrato Agrometeorologico della Regione Lazio (SIARL)", il Servizio stesso è strutturato in due componenti: una presso l'Agenzia Regionale per lo sviluppo e l'innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL) e una presso l'Assessorato all'Agricoltura.


Infatti la L.R. n. 40/1996, attualmente vigente, che è una legge ad integrazione della L.R. n. 2/1995 e s.m.i. (istitutiva dell'ARSIAL) prevede, tra l'altro, che alcune delle attività del SIARL sono svolte dalle competenti strutture dell'ARSIAL ed altre sono svolte dalle strutture competenti dell'Assessorato all'Agricoltura.

Con le modificazioni proposte alla L. R. n.40/96 tutte le attività del SIARL, previste dall'art. 3 della legge stessa, saranno svolte dalle competenti strutture dell'ARSIAL, a livello centrale e periferico.

La proposta di tali modifiche trova motivazione dal fatto che:

- la legge attualmente vigente attribuisce parte della gestione del Servizio a strutture della Regione, la quale svolge compiti di indirizzo, di programmazione e controllo;
- l'unificazione del Servizio in un'unica struttura favorisce una semplificazione generale, una diminuzione dei costi di gestione e riduce i tempi di risposta all'utenza, aumentando l'efficacia del Servizio stesso.

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo





L'Assessore



➤ **Istituzione dell'Anagrafica Unica delle Attività Agricole della Regione Lazio.**

L'Anagrafica Unica delle Attività Agricole della Regione Lazio si pone l'obiettivo di realizzare quanto previsto dal Decreto del Presidente della Repubblica n. 503 del 1 dicembre 1999 vale a dire l'anagrafe delle aziende agricole attive all'interno della Regione Lazio, federato rispetto alle banche dati distribuite su tutto il territorio nazionale e che rappresenti l'elemento fondante da cui traggono le file tutte le applicazioni del comparto agricoltura.

L'utilizzo a regime del sistema informativo consentirebbe di:

- ridurre i tempi di istruttoria delle pratiche (domande di aiuto, dichiarazioni, etc..) presentate;
- aumentare il livello di controllo sulle domande di aiuto ed il livello di affidabilità delle concessioni regionali attraverso l'utilizzo di informazioni certificate dai detentori delle stesse;
- creare uno spazio applicativo che agevoli e velocizzi lo scambio di informazioni fra i diversi comparti dell'agricoltura;
- disporre di una banca dati organica che sintetizzi la situazione delle principali aziende agricole attive del territorio regionale;
- creare il presupposto tecnologico per la costituzione del sistema informativo dell'organismo pagatore della Regione Lazio.
- Effettuare l'integrazione dei sottosistemi informativi settoriali della direzione agricoltura con l'Anagrafica Unica delle Aziende Agricole della Regione Lazio" e degli applicativi innovativi che si intende realizzare (filieri agro-alimentari, distretti rurali, patentini fitosanitari, caccia, pesca ed altri) per pervenire ad un unico sistema informativo integrato denominato "AGRISERVIZI"
- in prospettiva, realizzare un sistema informativo georeferenziato, aperto, distribuito e dinamico, accessibile alle autonomie locali regionali, interconnesso tramite SPC con la Pubblica Amministrazione centrale, potenzialmente accessibile a chiunque

L'ASSESSORE ALL'AGRICOLTURA
Daniela Valentini

Il Presidente della Regione Lazio
Pietro Marrazzo